



COMUNE DI TARANTO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GRANDI OPERE

Alla PROVINCIA di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
p.e.c.: protocollo@pec.provincia.ta.it

OGGETTO: CATALDO SRL – Istanza ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/06 smi (PAUR) per il “progetto di ampliamento dell'esistente impianto per la messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni R3, R12, R13 e D15” sito in località Pizzariello, quartiere Talsano, nel Comune di Taranto – Riscontro Vs nota prot. n.0029597/2023 del 04/08/2023 (acquisita al ns prot. n. 192880/2023 del 04/08/2023).

In riscontro alla Vs nota prot. n. 29597/2023 del 04/08/2023 (rif. ns prot. n. 192880/2023 del 04/08/2023) di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 04/08/2023 ove viene richiesto l'acquisizione del parere urbanistico sull'intervento di che trattasi in ordine alla variante urbanistica, nel confermare quanto già precedentemente espresso col parere del 21 giugno 2022 prot.115683 e nel successivo parere del 23 dicembre 2022 prot. 259131, si chiarisce quanto segue.

L'art. 208 del D.Lgs 152/06 disciplina il procedimento dell'Autorizzazione Unica e prevede al comma 6 che “l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. **Nello specifico, l'eventuale conclusione positiva dell'Istanza ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/06 smi (PAUR)** con conseguente rilascio di nuova Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 da parte della Provincia di Taranto, quale autorità competente, **costituisce variante urbanistica**. Essa non necessita di ulteriore conferma in quanto determinata in ragione del suddetto decreto e permane solo in ragione dell'esistenza dell'attività autorizzata, come per legge, altrimenti non compatibile sotto il profilo urbanistico; così come già esplicitato e confermato da questa Direzione nell'ambito del precedente iter autorizzativo, di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.D. Provincia di Taranto N. 1003/2019.

Come già dettagliato nelle istruttorie precedentemente rese, l'oggetto dell'istanza presentata dalla società “**Cataldo Srl**” è l'ampliamento dell'impianto esistente di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel comune di Taranto in contrada Pizzariello, in area identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 286, p.lla n. 554. Per tale ampliamento “*non è prevista la realizzazione di ulteriori strutture edili rispetto a quelle già presenti (capannone)*”.

L'area su cui risulta ubicato l'impianto risulta avere la destinazione urbanistica di P.R.G. di “**Zona di verde agricolo di tipo B (A5)**” regolamentata dall'art.17 delle N.T.A. nel seguente modo: “*Essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio delle aziende*”.



agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968. Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le residenze padronali, quelle del personale dirigente e degli addetti.” Ad ogni buon conto, non sussiste un’assoluta incompatibilità tra la destinazione urbanistica di un’area e la localizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti.

Secondo l’art. 196 comma 1 lettera n del D.lgs. 152/2006 (T.U.A.) stabilisce che “Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto ... la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti...”. La Regione Puglia con D.G.R. n. 673 del 11 maggio 2022 ha approvato il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.). Il capitolo 8 regola i “criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali”, in attuazione dell’art. 196 comma 1 lettera n sopra citato. Dall’analisi dei criteri localizzativi individuati nel nuovo P.R.G.R.S. si segnala che vi è assoluta incompatibilità esclusivamente per la destinazione urbanistica “**ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C)**”, mentre la destinazione “**ambiti a destinazione agricola E**” è identificata quale criterio localizzativo penalizzante, vale a dire: “area (ovvero sito) ove la possibilità di realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti deve essere verificata nello specifico in funzione del rispetto di determinate condizioni, parametri e prescrizioni”.

Rilevando , pertanto, che l’impianto è esistente e l’ampliamento comporta trasformazione parziale del sito con aumento della sola superficie coperta senza alterazione della volumetria complessiva dell’impianto, alla luce di quanto rappresentato, si **esprime parere favorevole endoprocedimentale**, sotto il profilo urbanistico, fatti salvi il rispetto delle ulteriori norme tecniche, disposizioni e quant’altro di competenza di enti/uffici terzi.

L’istruttore tecnico-amministrativo

Dott. Ing. Antonio ANGELINI (*)

IL Responsabile di P.O.

Dott. Ing. Alessandro ZITO (*)

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Simona SASSO (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pag. 2 di 2